

Scia 2, scontro governo-regioni

Gli enti rivendicano la loro autonomia sulle autorizzazioni

DI MARILISA BOMBI
E LUIGI CHIARELLO

È scontro tra stato e regioni sulla Scia 2. Lo schema di decreto è quello varato in prima lettura dal consiglio dei ministri il 15 giugno scorso, su cui il Consiglio di stato si è espresso il 4 agosto successivo, con un parere recante diverse proposte di modifica.

Il provvedimento punta a uniformare su tutto il territorio nazionale i procedimenti autorizzatori per l'edilizia e le attività d'impresa come il commercio, l'artigianato e la somministrazione di alimenti e bevande; ma il testo due giorni fa è stato stravolto in Conferenza unificata, dove le regioni hanno pesantemente messo mano al testo, rivendicando la propria autonomia.

Secondo gli enti territoriali, infatti, devono essere fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione già previsti localmente. Anche in considerazione dell'esplicito richiamo nella legge delega (n. 124/2015) a principi e criteri direttivi di derivazione Ue, a cui le regioni si sono tenute, nel legiferare. Al contrario dello stato centrale, che, invece, nella tabella A contenuta nello schema di dlgs (quella che individua i procedimenti autorizzatori da utilizzare) ha operato una mera ricognizione della normativa esistente.

Il ritorno all'autonomia regionale in fatto di Scia è una delle condizioni che le regioni hanno posto per il raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata. Stando a quanto riportato da una nota, emanata dalla Conferenza delle regioni (e non dalla Unificata) l'intesa sarebbe stata raggiunta con l'accoglimento delle richieste regionali. Ma il governo tace.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, va ricordato, è quello per l'individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività, in applicazione della riforma Madia sulla pubblica amministrazione (art. 5 della legge suddetta).

Questioni generali di forma e sostanza. Le comunicazioni che legittimano, in via semplificata, l'esercizio di una attività, non sono delle «mere» informative ma possono essere corredate nei casi previsti dalla legge da asseverazioni o certificazioni, così come già avviene per le Scia. A proposito, invece, del glossario unico che, in materia edilizia, dovrebbe garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale e approvato con specifico decreto ministeriale, secondo le regioni va fin da subito precisato che esso deve contenere l'elenco

Le modifiche richieste dalle regioni

- Distinguere i diversi regimi della Scia edilizia a efficacia differita alternativa al permesso di costruire
- Sostituzione del parere della commissione di vigilanza pubblici spettacoli con una relazione tecnica di un professionista abilitato per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
- Per i locali di trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone Scia e non autorizzazione
- Alla notifica sanitaria prevista per la vendita di prodotti alimentari vanno allegate planimetrie e asseverazioni anche se non redatte da tecnico abilitato (la tabella A le aveva invece escluse)
- Presentazione di una Scia per la vendita di specifici prodotti a prescindere dalla superficie del locale
- Somministrazione nei circoli privati soggetta a Scia e non ad autorizzazione
- Spettacolo viaggiante: Scia asseverata e non autorizzazione
- Sale giochi: Scia e non autorizzazione
- Tutte le richieste di autorizzazione o Scia vanno presentate attraverso il Suap
- Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque Scia e non autorizzazione

delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della Tabella A che forma parte integrante del decreto legislativo e che viene ormai considerata una codificazione soft; ciò in quanto ridisciplina i sistemi autorizzatori oggi previsti.

Secondo le regioni, inoltre, la consulenza prestrutturale prevista in modalità gratuita

per il settore dell'edilizia, dovrebbe andare estesa a tutte le fattispecie disciplinate dal decreto legislativo in corso di approvazione e, pertanto, anche con riferimento alle attività nel settore del commercio e dell'artigianato. Una consulenza, tuttavia, che nulla ha a che vedere con il tutor d'impresa previsto dal disegno di legge S958 e proposto dal governo Letta, fortemente sostenuto da Confindustria ma contrastato da Rete imprese Italia.

Norme in materia di ambiente. Secondo le regioni sussistono forti dubbi sul fatto che le novità contenute all'art. 4 dello schema di decreto legislativo possano portare ad una effettiva semplificazione della disciplina. Chiedono, pertanto, uno stralcio dell'intero articolo e l'impegno, da parte del governo, di avviare un confronto con le regioni stesse per la complessiva riscrittura del titolo V del dlgs 152/2006 che regola la bonifica di siti contaminati.

Ciò in quanto, a giudizio delle regioni, l'utilizzo di obiettivi di bonifica diversi riferito al soggetto della bonifica introdurrebbe una disparità di trattamento tra i diversi titolari della bonifica.

Autonomia regionale e modifiche normative. Al fine di salvaguardare le disposizioni regionali che prevedono semplificazioni ulteriori rispetto a quanto proposto dal governo nella tabella A, viene espressamente richiesta di stabilire, con apposita disposizione, che le regioni e gli enti locali possano prevedere livelli ulteriori di semplificazione e di fissare al 30 giugno 2017 il termine di adeguamento alle nuove disposizioni. Le regioni, infine, hanno avanzato diverse proposte di miglioramento del testo, pur non ritenendole condizionati ai fini dell'intesa, ma comunque come interventi opportuni.